



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **127**

in data **08/07/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **08 - otto** - del mese **luglio** alle ore **10:00 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CAUSA N. 3976/19 R.G. PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: Vice sindaco : **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso per consulenza tecnica preventiva depositato in data 17/1/2017 il sig. M. A. ed altri eredi della sig.ra A. M. chiedevano al Tribunale di Reggio Emilia di accertare la responsabilità medica per il decesso della propria congiunta, avvenuto nel 2015 a causa di epatite C contratta – a dire dei ricorrenti – a seguito di trasfusione di sangue somministrata nel luglio del 1974 presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova;
- che in corso di causa il contraddittorio – inizialmente limitato alla Regione Emilia-Romagna e al Commissario Liquidatore della USL di Reggio Emilia – veniva esteso in un primo momento a Generali Italia S.p.A. e UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. e successivamente anche al Comune di Reggio Emilia (ritenuto titolare esclusivo della legittimazione processuale concernente i rapporti obbligatori facenti capo agli enti ospedalieri soppressi);
- che con deliberazione n. 135 I.D. del 31/8/2017 autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale;
- che il giudizio si concludeva con il deposito della consulenza da parte del perito incaricato dal Giudice, il quale riteneva probabile che la sig.ra A. M. avesse contratto il virus HCV a seguito della emotrasfusione operata nel 1974 presso l'Arcispedale di Reggio Emilia;
- che in esito alle risultanze della consulenza il sig. M. A. e gli altri congiunti della sig.ra A. M., con atto di citazione notificato in data 24/7/2019 ed acquisito al n. 143267 di P.G., promuovevano causa avanti il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere dal Comune il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 805.000,00;
- che la causa veniva iscritta al n. 3976/19 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia;
- che con deliberazione n. 178 I.D. del 31/10/2019 autorizzava il Sindaco a resistere anche nel giudizio di merito e confermava l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi;
- che con il proprio atto di costituzione in giudizio la difesa del Comune contestava in toto quanto sostenuto da parte attrice e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il Ministero della Salute – ritenendolo unico responsabile dell'evento de quo – oltre alle compagnie assicurative Generali Italia S.p.A., UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. ed Allianz S.p.A.;

- che in un primo momento il Giudice autorizzava soltanto la chiamata in causa delle compagnie assicurative;
- che il Comune notificava pertanto atto di citazione del terzo alle compagnie assicurative, le quali si costituivano in giudizio nei termini di legge;
- che il Giudice assegnava alle parti in causa termine per memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, a seguito del deposito degli atti, con provvedimento del 25/3/2021 decideva di ammettere la chiamata in causa del Ministero della Salute (precedentemente negata) e rinviava la causa all'udienza del 30/9/2021, riservandosi di decidere sulla istanza di spostamento della competenza territoriale in esito alla integrazione del contraddittorio;

Dato atto:

- che successivamente alla adozione del provvedimento del 25/3/2021 richiamato in premessa, tra le parti in causa intervenivano trattative volte ad una definizione transattiva del contenzioso;
- che tali trattative si concretizzavano nella proposta che di seguito si riassume:
 - Generali Italia S.p.A., a mero titolo transattivo e senza che ciò costituisca ammissione di responsabilità, corrisponde a parte attrice, anche per conto delle compagnie coassicuratrici, la somma di € 10.000,00;
 - parte attrice dichiara di non avere più nulla da pretendere dal Comune, dal Ministero della Salute e da chicchessia in relazione ai fatti dedotti in giudizio e rinuncia altresì ad ogni futura e/o ulteriore pretesa o azione ad essi relativa;
 - la causa n. 3976/19 R.G. pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia sarà abbandonata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e lasciata estinguere;

Ritenuto che sussiste l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di chiudere il contenzioso con la transazione prospettata, la quale non prevede alcun esborso da parte del Comune;

Dato atto che l'avvocatura comunale, tramite corrispondenza interna, ha espresso parere favorevole in ordine alla opportunità della transazione in oggetto;

Dato atto che non essendo previsto alcun esborso relativamente al presente atto di transazione si provvederà a comunicare la delibera al collegio dei revisori contabili dell'Ente senza necessità tuttavia di acquisire parere espresso;

Ritenuto opportuno individuare il dirigente del Servizio Legale quale responsabile del procedimento, competente per l'oggetto della materia, e di conferirgli pertanto delega per la stipula dell'atto in nome e per conto dell'Ente;

Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito allo schema di accordo transattivo, in allegato, al fine di addivenire ad un bonario componimento della vicenda in oggetto;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".
- Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Visti il regolamento di contabilità e il regolamento dell'avvocatura comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare la transazione del contenzioso descritto in premessa ai patti ed alle condizioni che seguono:
 - parte attrice, senza con ciò nulla riconoscere o ammettere, accetta, a totale tacitazione della controversia pendente, la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 che Generali Italia S.p.A., senza con ciò nulla ammettere o riconoscere, anche per conto delle compagnie coassicuratrici le corrisponderà mediante bonifico bancario;
 - con il pagamento della predetta somma, gli attori dichiarano di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Reggio Emilia, dal Ministero della Salute e da chicchessia, per nessun titolo o ragione, in relazione ai fatti dedotti in giudizio, rinunciando altresì ad ogni futura e/o ulteriore pretesa o azione ad essi relativa;
 - la causa civile n. 3976/19 R.G. pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia sarà abbandonata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e lasciata estinguere;
- di approvare lo schema di accordo transattivo che costituirà base per la stipula del susseguente e definitivo atto tra le parti, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di dare atto che la transazione verrà formalizzata dai legali delle parti in causa e sottoscritta, per il Comune di Reggio Emilia, dal dirigente del Servizio Legale, al quale viene conferito con il presente atto apposito mandato e autorizzazione a compiere tutti gli atti conseguenti;
- di inviare il presente atto al collegio dei revisori dei conti, dando atto che, non comportando alcun esborso per l'Ente, non risulta necessaria l'espressione di uno specifico parere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

POMA Dr. Stefano